

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2023/24
ISTITUTO COMPRENSIVO
"FALCONE BORSELLINO"
FAVARA (AG)





Regione Sicilia



Ministero della Pubblica Istruzione



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO

“Falcone Borsellino”

Via A. D'Oro - 92026 FAVARA (AG) Tel./ Fax 0922/32634

C.F.93062310847

e-mailagic86100b@istruzione.it – agic86100b@pec.istruzione.it

sito webwww.scuolafalconeborsellino.it



CONTRATTO INTEGRATIVO

A.S. 2023/24

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno **03 GENNAIO 2024**, alle **ore 11.00** negli Uffici della Dirigenza di questa Istituzione scolastica viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'I.C “Falcone-Borsellino” di Favara (AG).

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il D.S. pro-tempore Dott.Ssa Maria Vella

PARTE SINDACALE

RSU d'Istituto

Ins. Caramanno Angelo

Amm.va La Manna Concettina

C.S. Mendolia Rosario

SINDACATI TERRITORIALI

Per la GILDA Quaranta Vincenzo

Per l'ANIEF Di Stefano Salvatore

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2024, alle ore 12.00 nei locali della Presidenza di questa Istituzione Scolastica

VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 03 gennaio 2024;

VISTO il C.C.N.L. 2006/2009 del comparto scuola del 29/11/2007;

VISTA la Sequenza contrattuale dell'08/04/2008 prevista dagli artt.85 e 90;

VISTA la Sequenza contrattuale del 25/07/2008 prevista dall'art.62;

VISTO il D.L.vo 165/2001 così come modificato dal D.L.vo 150/2009;

VISTA la Circolare n.7 del 13/05/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;


ACQUISITO agli atti della scuola il parere positivo dei Revisori dei conti con verbale n.2 del 18 gennaio 2024;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica **ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONE-BORSELLINO" DI FAVARA (AG)**.

PARTE PUBBLICA

Il D.S. pro-tempore Dott.Ssa Maria Vella




PARTE SINDACALE

RSU d'Istituto

Ins. Caramanno Angelo

Amm.va La Manna Concettina


C.S. Mendolia Rosario



SINDACATI TERRITORIALI

Per la GILDA Quaranta Vincenzo

Per l'ANIEF Di Stefano Salvatore



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "I.C. Falcone Borsellino" di Favara.
2. Il presente contratto ha durata triennale, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si applicano il CCNL scuola 2016-18, (da ora CCNL) il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, i CCNI e i CCIR vigenti nonché la legislazione scolastica vigente.
6. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione il D.S. provvede all'affissione di copia integrale del presente contratto nell' albo sindacale on line ed a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
7. Si rimanda all'art. 7 del CCNL 2016-2018.

Art.2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. La parte pubblica dopo la sottoscrizione lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori e lo trasmette agli organi competenti per il controllo di legittimità.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio e sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
2. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, articolata in : informazione e confronto;
 - b) Contrattazione integrativa;
 - c) Interpretazione autentica e conciliazione bonaria delle controversie.
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza tra le parti.
3. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora non sia designato tra le RSU, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
5. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
6. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c.4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c.9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art.22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art.7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art.22 c.4 lett. c1);

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art.22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art.22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art.22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art.22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art.22 c. 4 lett. c9).
- Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art.6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b 1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, ed ATA (art.22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art.22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art.22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio del plesso "Falcone Borsellino", e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Dispongono di una bacheca anche online sul sito www.scuolafalconeborsellino.edu.it (albo sindacale).
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nel plesso "Falcone Borsellino", concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia e l'igienizzazione del locale.

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Qualora siano presenti sezioni di scuola dell'infanzia che operano a tempo normale (ore 8/16) almeno sette giorni prima. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale

5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro nella classe o nel settore di competenza, alla scadenza prevista dell'assemblea.

7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'ufficio di segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

8. Il personale delle sedi o classi interessate dalla sospensione che non partecipa all'assemblea e nelle cui classi non sono presenti alunni è tenuto a prestare servizio in altre classi o sedi dell'istituto o, nell'impossibilità, a restare a disposizione in sedi funzionanti dell'istituto.

9. Limitatamente alle assemblee riguardanti il solo personale ATA, il Dirigente scolastico e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art.12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i

dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. I lavoratori che intendono aderire o no ad uno CRITERI DI ASSEGNAZ
2. , possono darne volontariamente preavviso scritto al DS, senza possibilità di revoca.
2. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, s'intendono in servizio dall'orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
3. Il diritto allo sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della legge 146/90.
4. In caso di sciopero del personale ATA, è prevista la presenza di 1 unità di assistente amministrativo e 1 di collaboratore scolastico per ogni plesso. L'individuazione del personale ATA obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario si applica il criterio della rotazione per ordine alfabetico.
5. In caso di sciopero, coincidente con scrutini ed esami, è prevista la presenza di 1 unità di assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e di 2 unità di collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati all'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
6. In caso in cui azioni di sciopero coincidono con eventuali termini perentori, il cui mancato rispetto ritardi il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato, è indispensabile la presenza del DSGA, di 1 unità di assistente amministrativo e di 1 unità di collaboratore scolastico per la sorveglianza dell'ingresso principale.
7. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il DS comunicherà alle famiglie, tramite gli insegnanti, le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio.

CAPO III - LA COMUNITA' EDUCANTE

Art. 13 bis- La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D. Lgs. 297/94.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ipotesi di CCNI sulla DDI, nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza gli impegni dei docenti restano quelli afferenti al piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA- può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

4. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

5. Per quanto riguarda lo straordinario, prestazioni eccedenti, programmato e non, il servizio sarà disposto sulla base di un piano di lavoro elaborato dal DSGA, che tenga conto delle attività didattiche ed extra e del monte ore per unità. Il servizio straordinario sarà autorizzato dal DSGA per iscritto (salvo casi eccezionali verbalmente) e **sarà recuperato sulla base di un piano cumulativo durante il periodo di interruzione attività didattiche e dal 15 maggio al 31 agosto 2024.**

6. E' prevista una quota delle ore di straordinario a pagamento.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti :

- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora prima all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri per la fruizione delle ferie

1. Il personale ATA, al 31 agosto 2024, potrà lasciare fino ad un massimo 5 giorni di ferie, da fruire entro il 30 aprile 2025, preferibilmente durante l'interruzione delle attività didattiche.

2. Non è previsto l'accumulo ferie per chi presenta domanda di trasferimento in altra scuola.

Art.18 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 20.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

2. Tutte le comunicazioni del personale docente e ATA, devono essere inoltrate agli indirizzi pec o pec della scuola, entro le ore 18.00.

3. E fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza oggettivamente indifferibile e adeguatamente motivata.

4. Il personale invia le richieste tramite posta elettronica. Al fine di agevolare la organizzazione delle attività, la domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 5 giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

Art. 19 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 20 – Criteri generali per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione docenti

Ai sensi dell'art.1 co.124 della Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale; è coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi dai Piani di Miglioramento. È previsto un Piano Formativo di Ambito, che propone annualmente attività formative coerenti con il Piano Nazionale di Formazione.

Le risorse che eventualmente si renderanno disponibili, destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti, sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA, su quanto inserito nel PTOF e nel Piano delle attività del personale ATA.

La formazione prevista dal TU 81/2008, in quanto obbligatoria, assume carattere di priorità.

TITOLO QUINTO CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 21 – Risorse Finanziarie Disponibili

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/24 è complessivamente alimentato da:

a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MI;

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;

c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;

d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.I della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.

Art. 22 - Fondo istituzione scolastica

1. Il fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio e all'attuazione del PTOF e ad assicurare adeguati livelli di efficienza, efficacia e produttività, incentivando l'impegno e la qualità delle prestazioni del personale docente e ATA.

Esso è costituito da tutti i finanziamenti derivanti da norme contrattuali, accordi e convenzioni, disposizioni di legge, nonché da finanziamenti specifici di Enti, Associazioni, privati specificamente rivolti a retribuire tutto il personale scolastico che svolge compiti, attività e progetti in aggiunta alla normale attività lavorativa prevista dal C.C.N.L. vigente.

2. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a. finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- b. finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
- c. finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR compresi i fondi relativi alla valorizzazione docenti (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e confluiti, per disposizione della L.160/2019, nel FIS);
- d. risorse per la pratica sportiva;
- e. risorse per le aree a rischio;
- f. attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II° grado);
- g. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- h. formazione del personale;
- i. progetti nazionali e comunitari;
- l. funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);
- m. eventuali residui anni precedenti.

Art. 23 - Costituzione del fondo

Il Fondo dell'Istituzione Scolastica per l'a.s. 2023/24 è costituito in base ai parametri di calcolo stabiliti dal CCNL e alla determinazione delle somme non utilizzate nell'a.s.2022/23:

Assegnazioni anno scolastico corrente (desumibili dalla Nota prot. n. 25954 del 29/09/2023)

Descrizione	Economie a.s. precedente	Assegnazione a.s. corrente	Piano Gestionale	Spostamenti economie decisi in contrattazione	Totale disponibilità a.s. corrente
Fondo delle Istituzioni scolastiche	€ 5.895,78	39.392,12	05	€ -	€ 45.287,90
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 0,00 -	4.238,47	05	€ -	€ 4.238,47
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 0,00	2.612,33	05	€ -	€ 2.612,33
Ore Eccedenti Inf/prim	€ 2.154,15	1.343,03	06	€ - 2.154,15	€ 1.343,03
Ore Eccedenti Sec. I gr.	€ 0,00	1.186,54	06	€ + 2.154,15	€ 3.340,69

valorizzazione del personale scolastico	€	0.00	12.685,24	05 e/o 13	€ -	€	12.685,24
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€	523,83	324,60	05	€ -	€	848,43
attività complementari di educazione fisica	€	507,92	1.025,59	12	€ -	€	1.533,51
Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo	€	-	-	05	€ -	€	-
Totali (lordo dipendente)	€	9.081,68	€ 62.807,92		€ -		€ 71.889,60

Totale Fondo di Istituto da ripartire tra docenti e ATA al netto dell'Ind. di direzione al DSGA titolare, del sostituto e di eventuali altri accantonamenti		34.892,12 €	
Ripartizione fondo tra personale docente e personale ATA (ad es.: 70% ai docenti e 30% al Personale ATA)	Percentuale	In euro (LD)	stima ore
Percentuale da destinare ai docenti	70,000%	24.424,48 €	
Economie da progetti anno precedente		5.895,78 €	
	TOT	30.320,26 €	

Percentuale da destinare al Personale ATA	30,000%	10.467,63 €	771
Accantonamento Fondo di riserva (calcolato in automatico)	0,00%	- €	0

Ripartizione Valorizzazione personale scolastico a.s. corrente	Percentuale	In euro (LD)	stima ore
Valorizzazione personale scolastico DOCENTI	70,00%	8.879,66 €	548
Valorizzazione personale scolastico PERSONALE ATA	30,00%	3.805,57 €	213

Ripartizione Finanziamenti per aree a rischio	Percentuale	In euro (LD)	stima ore
Aree a rischio DOCENTI	70,00%	593,91 €	
Aree a rischio PERSONALE ATA	30,00%	254,52 €	

Le somme destinate alla valorizzazione dei docenti ai sensi dell'art. 1 commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 (**pari a € 12.685,24**) vengono incluse **nel Fondo** dell'Istituzione Scolastica (secondo quanto stabilito dalla legge 160/2019) e utilizzate dalla contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del FIS a favore del personale scolastico (docente e Ata), ai sensi dell'articolo 1 comma 249 della Legge Finanziaria 2020 senza vincolo di destinazione.

Pertanto la somma disponibile del Fondo dell'Istituzione scolastica per la retribuzione dei compensi accessori è di €. **45.287,90**, dal quale andrà sottratto l'importo di € **4.500,00** per indennità di Direzione del DSGA. Per cui la disponibilità finanziaria del fondo da sottoporre alla contrattazione ammonta ad €. **40.787,90**. La somma di € **5.895,78** risultante dalle economie dell'a.s. precedente, riguarda somme stanziare per il compenso dei docenti per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa. Tali progetti non sono stati realizzati e si stabilisce in sede di contrattazione che anche per l'anno scolastico in corso tali somme vadano ad incrementare il compenso per le attività dei docenti in relazione all'attuazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa.

FUNZIONI STRUMENTALI - Personale Docente: € **4.238,37** (loro dipendente)
 INCARICHI SPECIFICI - Personale ATA: € **2.612,33** (loro dipendente)

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24- Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

2. Il fondo d'istituto è finalizzato all'attuazione del piano dell'offerta formativa annuale (POF) e nel suo utilizzo sono coinvolte tutte le categorie del personale scolastico. Gli incarichi che utilizzano le risorse di cui al presente articolo sono relativi ad attività previste dal PTOF, dirette o di supporto, nelle quali i lavoratori svolgono prestazioni eccedenti l'orario di servizio o assumono responsabilità in merito ai processi ed ai risultati.

Art.25 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica €**45.287,90** (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile, pari ad €**4.500,00** da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA; la somma di € **5.895,78** risultante dalle economie dell'a.s. precedente, riguarda somme stanziare per il compenso dei docenti per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa. Tali progetti non sono stati realizzati e si stabilisce in sede di contrattazione d'istituto che anche per l'anno scolastico in corso tali somme vadano ad incrementare il compenso per le attività dei docenti in relazione all'attuazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa.

La quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica di € **34.892,12** viene così ripartita:

70 % - pari ad € 24.424,49 al personale docente

30 % - pari ad € 10.467,63 al personale ATA

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla

contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione si stabilisce che le stesse siano così assegnate:

70 % - pari ad € 8.879,67 al personale docente

30 % - pari ad € 3.805,57 al personale ATA

Art.26 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art.27 –Finanziamenti: ripartizione

I. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come specificato nella **tabella 1 ALLEGATA**.

	ORE	COSTO ORARIO (17,50)	TOTALE
Collaboratore 1	120,00	17,50 €	2.100,00
Collaboratore 2	100,00	17,50 €	1.750,00
RESP PLESSO SEC.	60,00	17,50 €	1.050,00
RESP PLESSO PRIMARIA FB	60,00	17,50 €	1.050,00
RESP. PLESSO PRIMARIA MG	60,00	17,50 €	1.050,00
RESP INFANZIA FB	40,00	17,50 €	700,00
RESP INFANZIA MG	25,00	17,50 €	437,50
		17,50 €	-
SOST DS	20,00	17,50 €	350,00
VERBALIZZAZIONE CI	10,00	17,50 €	175,00
VERBALIZZAZIONE CD	15,00	17,50 €	262,50
ANIM DIGITALE	35,00	17,50 €	612,50
TUTOR SFP (7/PRO CAPITE)	80,00	17,50 €	1.400,00
TUTOR NEO ASS (2)	20,00	17,50 €	350,00
TUTOR TFA (10/PRO CAPITE)	150,00	17,50 €	2.625,00
REFERENTE BULL E CYBERBULL	20,00	17,50 €	350,00
REFERENTE ED CIVICA	20,00	17,50 €	350,00
REF ED CIVICA PRIM	10,00	17,50 €	175,00
REFERENTE MUSICA	50,00	17,50 €	875,00
REF ED FISICA	15,00	17,50 €	262,50
REF UNICEF	20,00	17,50 €	350,00
REF ALBERO	25,00	17,50 €	437,50
REF FAI	10,00	17,50 €	175,00
REF GIOCHI MATEMATICI	10,00	17,50 €	175,00
		17,50 €	-
REF PROGETTO GIOCHI E TRAD	5,00	17,50 €	87,50
REF ED STRADALE	5,00	17,50 €	87,50
REF ED ALIMENTARE	5,00	17,50 €	87,50
REF AMBIENTE	5,00	17,50 €	87,50
REF LEGALITA' prim	5,00	17,50 €	87,50
REF LEGALITA' sec I grado	5,00	17,50 €	87,50
REF PROG LETTURA	5,00	17,50 €	87,50
REF SCUOLA ATTIVA KIDS	5,00	17,50 €	87,50
REF SCUOLA ATTIVA JUNIOR	5,00	17,50 €	87,50
REF AMBIENTE SEC	5,00	17,50 €	87,50
REFERENTE SALUTE E AFFETTIVITA'	5,00	17,50 €	87,50
REF ARCHIVIO DI STATO E BENI CULT	5,00	17,50 €	87,50
REF OUTDOOR PRIM	5,00	17,50 €	87,50
REF OUTDOOR SEC	5,00	17,50 €	87,50
			18.287,50

oordinatori classe SEC (16*5 ORE PRO CAPITE)	-		
oordinatori totale	80,00	17,50 €	1.400,00
oordinatori cl PRIM (28)	-	17,50 €	-
oord totale	140,00	17,50 €	2.450,00
	-	17,50 €	-
oordinatori Interclasse	50,00	17,50 €	875,00
oordinatori intersezione	30,00	17,50 €	525,00
oord dipartimento (10)	50,00	17,50 €	875,00
	-	17,50 €	-
ORMAZIONE CLASSI	40,00	17,50 €	700,00
OMMISSIONE IND SP	30,00	17,50 €	525,00
			7.350,00

PROGETTI EXTRACURRICOLARI (insegnamento)					
GIORNALE	1 CORSO	3	30,00	35,00 €	1.050,00
TEATRO	1 CORSO	3	60,00	35,00 €	2.100,00
INVALSI	6 CORSI * 4 ORE	6	24,00	35,00 €	840,00
LATINO	1 CORSO	1	20,00	35,00 €	700,00
CODING	1 CORSO	2	20,00	35,00 €	700,00
				35,00 €	-
INGLESE SEC I GR (2 x 25)	2 CORSI	2	50,00	35,00 €	1.750,00
CORO E GRUPPO FLAUTI	1 CORSO	1	70,00	35,00 €	2.450,00
					9.590,00

La somma destinata alle **Funzioni Strumentali** verrà ripartita secondo la tabella sottostante:

FUNZIONI STRUMENTALI	UNITA'	IMPORTO
AREA 1.1	1,00	550,00
AREA 1.2	1,00	550,00
AREA 2	2,00	1.200,00
AREA 3	2,00	1.400,00
AREA 4	1,00	400,00
		4.100,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate, così come di seguito specificato:

Totale Fondo di Istituto da ripartire tra docenti e ATA al netto dell'Ind. di direzione al DSGA titolare, del sostituto e di eventuali altri accantonamenti	34.892,12 €
--	--------------------

Percentuale da destinare al Personale ATA	30,000%	10.467,63 €	775
---	----------------	--------------------	------------

valorizzazione del personale scolastico	12.685,24	05 e/o 13	€ -	12.685,24
---	------------------	------------------	------------	------------------

Valorizzazione personale scolastico da destinarsi al personale ATA	30,00%	3.805,57 €	281
--	---------------	-------------------	------------

TOT. ore 1056 (calcolo medio)

RIPARTIZIONE

30%	295	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
------------	------------	----------------------------------

70%	799	COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 28 –Prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA: criteri e modalità di individuazione

Nell'individuazione delle unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

1. specifica professionalità
2. disponibilità espressa dal personale
3. Considerazione nel plesso della presenza di personale con esonero parziale dal servizio e con problemi di salute;
3. Equa distribuzione dei carichi di lavoro;
4. Certificazione di servizio a corsi di formazione;
5. Capacità specifiche ed esperienze pregresse;
6. Proposte del personale in servizio nei singoli plessi .

Il personale di ruolo, a parità di requisiti, avrà la precedenza.

Per i lavori di piccola manutenzione, il pagamento è condizionato dalla presentazione del registro delle attività svolte, debitamente compilato e sottoscritto dai titolari dell'incarico, con la supervisione dei referenti di plesso. Gli altri incarichi saranno liquidati proporzionalmente al servizio prestato ed al lavoro svolto.

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA verranno distribuite nelle seguenti aree:

Assistenti Amministrativi 30%

totale € 4.281,93 -

ore 295

COLLABORATORI SCOLASTICI 70%

Totale 9.991,20

799 ore

RIPARTIZIONE ORE PERSONALE ATA

Il monte ore di ciascun profilo è ripartito in

- a. ore eccedenti l'orario d'obbligo (straordinario)
- b. intensificazione-prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007 e altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art.88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007.

Il monte ore di ciascun profilo è così calcolato:

MONTE ORE DI CIASCUN PROFILO

Attività e incarichi Coll. Scol.	n. ore* 799	Compenso orario
Piccola manutenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo sostituzione serrature, montaggio scaffali, sistemazione banchi e sedie, fissaggio armadi, pulizia accurata attrezzature informatiche etc.	80	€ 12,50
Gestione Attrezzatura piccola manutenzione	10	€ 12,50
Attività di supporto ai Resp Plesso/Portineria E/U	50	€ 12,50
Servizio fotocopie	50	€ 12,50
Magazzino	25	€ 12,50
Reperibilità	20	€ 12,50
Servizi esterni	50	€ 12,50
Manutenzione straordinaria Giardino ed esterno	50	€ 12,50
Supporto mensa (solo se attivato)	75	€ 12,50
Varie ed eventuali	189	€ 12,50

Varie ed eventuali	189	€ 12,50
Intensificazione per maggior carico di lavoro per colleghi assenti (se effettivamente svolto)	100	€ 12,50
Installazione e gestione di apparecchiature audiovisive e strutture montabili per eventi scolastici	50	€ 12,50
Fondo Intensificazione lavoro e attività PTOF se attivate durante l'A.S.	50	€ 12,50

Tutte le ore non attribuite per attività non attivate verranno destinate alla maggiore intensificazione delle altre aree.

Attività e incarichi Ass. Amministrativi	n. ore	Compenso orario
Rinnovo inventario e scarico	295	€ 14,50
Gestione adozione libri di testo		
Rapporti con altre amministrazioni ed Enti		
Attività richiedenti maggior impegno professionale		
Supporto area gestione amministrativo contabile		
Assistenza progetti POF · Attività d'interfaccia con la didattica.		
Gestione reti e software + Iscrizioni online		
Supporto area alunni		
Supporto area personale		
Supporto INVALSI		

c) Attività complementari di educazione fisica

€ 1.553,51 (assegnazione anno corrente €1.025,59; economie € 507,92)

Questi fondi, che non rientrano nel MOF, sono assegnati per sostenere progetti specifici dei docenti di educazione fisica per l'attività pomeridiana dei gruppi sportivi. Per accedere al fondo vengono stabiliti i seguenti due criteri:

1. disponibilità dei docenti a svolgere attività pomeridiana.
2. quota minima di n. 15 alunni partecipanti.

d) Progetti aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

L'assegnazione di euro € 324,60 per l'A.S. corrente e di € di € 523,83 economie dell' a.s. precedente, verrà utilizzata per attività di recupero pomeridiano precedente il termine delle lezioni. I docenti potranno comunicare la propria disponibilità e a tutti a turno sarà data la possibilità di svolgere i corsi. Le somme vengono ripartite nella misura del 70% per la retribuzione dei docenti e del 30% per la retribuzione del personale ATA.

e) Fondo di riserva

Il fondo di riserva prevede:

1. un accantonamento pari al 10% delle somme impegnate destinato al personale docente per eventuale adeguamento ai nuovi compensi delle attività aggiuntive, previsti nell'ipotesi del nuovo Contratto Comparto Scuola da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica. La somma accantonata è pari ad euro **3.920,00**. Tali somme nell'ipotesi di mancato rinnovo contrattuale, verranno ricontrattate e distribuite tra i docenti.
2. Relativamente al personale Ata, nell'ipotesi dell'entrata in vigore del nuovo Contratto Comparto Scuola, l'applicazione dei nuovi compensi orari potrà comportare una riduzione del budget delle ore destinate al lavoro straordinario e in subordine al budget delle ore destinate all'intensificazione.

f) Risorse derivanti da variazioni tra capitoli / piani gestionali

1. Ai sensi del c. 3 del CCNI 31/08/2020 eventuali risorse non impiegate rilevate a seguito di monitoraggi interni saranno oggetto di un'ulteriore contrattazione d'istituto in corso d'anno.

29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Al termine dell'anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell'attività svolta, sulla base di una relazione nell'ambito della valutazione finale del PTOF. Le verifiche vengono effettuate su apposite schede e i risultati sono oggetto di apposite relazioni. Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento.

Per il personale ATA una parte dell'impegno aggiuntivo può essere considerato un'intensificazione dell'attività lavorativa e quindi prestato nel normale orario di lavoro e come stabilito dalle norme vigenti non può essere usufruito come riposo compensativo.

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi e sono determinati nella misura massima di 1 h.

Inoltre, sempre per il personale ATA, la quota oraria da svolgersi in orario aggiuntivo può essere sostituita a richiesta da riposi compensativi.

Il Dirigente scolastico, su proposta del DSGA, predispone un piano dettagliato delle attività, con l'indicazione dei compiti, dei nominativi del personale e delle ore assegnate, che sarà comunicato alle RSU ed affisso all'albo sindacale.

Successivamente il Dirigente scolastico provvede all'attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati. Di tale attribuzione verrà data informazione successiva al RSU, così come previsto dal 4° comma lett. a dell'art. 6 del C.C.N.L.

E' previsto un aggiornamento del piano per meglio adeguarlo alle effettive esigenze e un consuntivo entro il mese di giugno sulla base del quale erogare i compensi.

Le risorse finanziarie destinate alla valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art.1, commi da 126 a 128, della Legge 107/2011, vengono utilizzate dalla contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del FIS a favore del personale scolastico (docente e Ata), ai sensi dell'articolo 1 comma 249 della Legge Finanziaria 2020, che non prevede nessun vincolo di destinazione per tali somme.

Art.30 - Funzioni strumentali al POF

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione: per lo svolgimento dell'incarico **di 4 aree di funzioni strumentali** sono stati individuati dal Collegio dei Docenti **n.7** insegnanti. A fronte di un budget pari a € **4.238,47** al lordo dipendente, verrà riconosciuto un compenso in base alla complessità delle aree, pari a

FUNZIONI STRUMENTALI	UNITA'	IMPORTO
AREA 1.1	1,00	550,00
AREA 1.2	1,00	550,00
AREA 2	2,00	1.200,00
AREA 3	2,00	1.400,00
AREA 4	1,00	400,00
		4.100,00

La somma di € 138,47 viene accantonata a titolo di economia.

Art.31 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art.32 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica. L'importo totale assegnato per l'A.S. in corso è di euro € **2.612,33**

Per il corrente anno scolastico sono così assegnati:

euro 1.600 destinati ai Collaboratori scolastici per il servizio di assistenza igienica ai bambini con disabilità;
euro 1.012,33 destinati agli Assistenti amministrativi per gestione del personale.

h 10 per ogni bambino assistito/collaboratori scolastici per un **tot. € 1.600,00**

h 84 per n. 3 unità di Assistente Amministrativo per un importo tot di **€. 1.010,00**

TOTALE € 2.610,00

Con una economia di *euro 2,33*

TITOLO SESTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 33 Attività di aggiornamento, formazione ed informazione

La sicurezza nei luoghi di lavoro viene garantita attraverso l'integrazione delle seguenti forme:

- documentazione e comunicazione;
- formazione e informazione;
- organigrammi;
- comportamenti;
- dotazioni e strumenti.

Tutte le forme sopra richiamate dovranno risultare conformi e coerenti con quanto prescritto nel D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni/integrazioni.

Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate le attività di informazione, formazione ed aggiornamento obbligatorie nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza 21 dicembre 2011.

Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di Prevenzione e di Protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art.35 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 36 Riunione periodica

Il dirigente scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante che la presiede, il RSPP, il Medico Competente e il RLS.

Ogni riunione è convocata con un congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Per ogni riunione va redatto un verbale. Il RLS può richiedere in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

Art. 37 - Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il Dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c.1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO SETTIMO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.38 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza la disponibilità finanziaria residua.
2. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 39 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI


Norme relative al corrente anno scolastico

1. Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto.
2. Quanto non previsto nel presente contratto d'istituto, va attuato secondo le norme vigenti.
3. Qualora, nel corso della vigenza del presente contratto, siano emanate disposizioni legislative o regolamentari che richiedano modifiche o integrazioni alla contrattazione di Istituto le parti (RSU e Parte pubblica) provvederanno alla necessaria attività negoziale.


Favara, 03 gennaio 2023


Letto, firmato, sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



LA R.S.U.








Sindacati territoriali

Per la GILDA



Per l'ANIEF



VISTO:

I REVISORI DEI CONTI:



.....